

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI, RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI AREA RICERCA

Decreto n.1197 del 1 giugno 2006 Prot. n. 20038

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 6435 del 7.10.1994, modificato con D.R. n. 11448 del 23.06.2000, con D.R. n. 2 del 8.01.2002 e, da ultimo, con D.R. n. 1624 del 25.08.2005;

VISTA la Legge 3.07.1998 n. 210 recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l'art. 4 relativo al Dottorato di ricerca;

VISTO il "Regolamento in materia di Dottorato di ricerca" adottato con D. M. n. 224 del 30.04.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13.07.1999;

VISTO il "Regolamento del Dottorato di ricerca presso l'Università di Verona", emanato con D.R. n. 10948 del 22.12.1999, modificato con D.R. n. 74 del 7.01.2004 e, da ultimo, con D.R. n. 1212 del 30.06.2005;

VISTO il provvedimento del Senato Accademico in composizione allargata del 23.05.2006 di approvazione del "Regolamento Quadro Scuole di dottorato presso l'Università di Verona";

VISTO l'art. 43 co. 2 dello Statuto in materia di Regolamenti di Ateneo e loro emanazione;

DECRETA

È emanato il "Regolamento Quadro Scuole di dottorato presso l'Università di Verona", il cui testo risulta allegato al presente decreto.

Il Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE (Prof. Alessandro Mazzucco)



DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI, RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI AREA RICERCA

REGOLAMENTO QUADRO SCUOLE DI DOTTORATO PRESSO L'UNIVERSITA' DI VERONA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università di Verona, di seguito Università, per le finalità e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2 (Finalità e principi generali)

- 1. L'Università promuove l'istituzione di Scuole di dottorato aventi il compito di organizzare e gestire, anche mediante processi di internazionalizzazione, l'alta formazione attraverso la ricerca in diversi ambiti disciplinari e interdisciplinari.
- 2. Le Scuole di dottorato, con sede amministrativa presso l'Università, rappresentano l'aggregazione di corsi di Dottorato di ricerca aventi affinità scientifica, omogeneità di metodo e di organizzazione, uniformità nei processi di valutazione e di internazionalizzazione.
- 3. I corsi di dottorato afferenti alle Scuole, pur condividendo programmi didattici e di ricerca comuni, individuati e gestiti dalle Scuole, mantengono i propri connotati scientifico-disciplinari nel rispetto dei requisiti minimi propri del relativo Regolamento dei Dottorati di ricerca; la non appartenenza ad una Scuola non ne pregiudica l'autonoma attivazione.
- 4. Il titolo di "Dottore di Ricerca" verrà rilasciato dall'Università ed il relativo diploma riporterà la denominazione della Scuola e l'indicazione del corso di Dottorato.

Art. 3 (Requisiti delle Scuole)

- 1. Le Scuole dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a. denominazione coerente con il complesso dei percorsi formativi attivati;
 - b. tematiche scientifiche sufficientemente ampie, rilevanti e riferite ai settori scientificodisciplinari rappresentati nella Scuola;
 - c. elevata qualificazione scientifica dei docenti della Scuola che, se appartenenti all'Università, dovranno garantire la loro partecipazione per almeno cinque anni (tre cicli di dottorato); eventuali dimissioni dalla stessa comporteranno l'impedimento ad aderire ad altre Scuole di dottorato dell'Ateneo per l'anno in corso;
 - d. aggregazioni di competenze, strutture, risorse umane e materiali, nel rispetto dell'unitarietà degli obiettivi formativi della Scuola pur mantenendo percorsi diversificati;
 - e. adeguato livello di integrazione delle attività formative in base alle caratteristiche specifiche della Scuola e di omogeneità di valutazione tra i diversi corsi di dottorato;
 - f. collaborazioni con soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o internazionali, anche eventualmente ai fini del finanziamento delle borse di studio o dello svolgimento di stage;
 - g. numero minimo di tre corsi di dottorato che costituiscono la scuola;
 - h. numero minimo complessivo di quindici studenti iscritti al primo anno dei corsi di dottorato che contribuiscono all'istituzione della Scuola; qualora venisse meno tale



DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI, RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI AREA RICERCA

requisito sarà valutata l'opportunità di mantenere o dichiarare decaduta la Scuola; in caso di decadenza o soppressione i dottorati afferenti, che possiedano i requisiti minimi rimarranno attivi, in forma autonoma;

i. in deroga alle disposizioni contenute nel precedente punto, potranno essere istituite Scuole, il cui numero complessivo di iscritti ai corsi di dottorato che contribuiscono all'istituzione della Scuola non risulti inferiore a dieci riferiti all'anno precedente l'attivazione della Scuola stessa, ovvero che corrispondono all'aggregazione di tutti i dottorati riconducibili ad una o più aree CUN; il requisito minimo di quindici iscritti dovrà comunque essere soddisfatto di norma entro il terzo anno dall'attivazione della Scuola.

Art. 4 (Istituzione)

- 1. I Dipartimenti propongono l'istituzione di Scuole di dottorato, previa delibera del Consiglio di Dipartimento.
- 2. Eventuali accordi con altre strutture aderenti alla Scuola di dottorato dovranno essere indicati all'interno di ogni delibera dei Consigli di Dipartimento afferenti la Scuola.
- 3. Il Rettore istituisce con proprio decreto le Scuole di dottorato di ricerca, previa approvazione del relativo Progetto istitutivo e del Regolamento attuativo di ciascuna Scuola da parte del Senato Accademico e acquisita la verifica dei requisiti minimi effettuata dal Nucleo di Valutazione.
- 4. La Scuola, istituita con le medesime procedure previste per i singoli corsi di dottorato, dovrà assicurare il completamento di almeno tre cicli, indicando ogni anno i corsi di dottorato rinnovati o di nuova istituzione.
- 5. Le proposte di istituzione, tenuto conto delle linee guida indicate dall'Ateneo, dovranno contenere:
 - a. il Regolamento attuativo della Scuola;
 - b. la denominazione della Scuola;
 - c. la composizione degli organi della Scuola;
 - d. gli obiettivi formativi comuni a tutti i corsi di dottorato della Scuola;
 - e. le modalità di svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;
 - f. le aree di afferenza scientifico-disciplinari;
 - g. una dettagliata descrizione di attrezzature didattico-scientifiche disponibili e delle strutture in cui si svolge la formazione;
 - h. le risorse economiche ed umane utili per il conseguimento degli obiettivi della Scuola;
 - i. i criteri di valutazione comuni ai dottorati della Scuola.

Art. 5 (Organi della Scuola)

1. Sono organi della Scuola: il Direttore, il Consiglio della Scuola, il Comitato Scientifico ed eventuali altri organi istituiti e disciplinati nel Regolamento attuativo della Scuola.

Art. 6 (Direttore della Scuola)

1. Il Direttore della Scuola, è eletto tra i professori ordinari dell'Università, da un corpo elettorale formato da tutti i docenti di Ateneo appartenenti al Collegio docenti dei singoli corsi di Dottorato afferenti la Scuola; è nominato dal Rettore e dura in carica tre anni, con



DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI, RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI AREA RICERCA

la possibilità di essere confermato una sola volta. Il Direttore è il responsabile della Scuola, ne indirizza le attività e la rappresenta.

- 2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio della Scuola e trasmette all'amministrazione le delibere e gli atti dello stesso e del Collegio docenti dei singoli dottorati.
- 3. Il ruolo di Direttore della Scuola è incompatibile con il ruolo di Coordinatore di dottorato, l'incompatibilità può essere risolta optando tra i due uffici.
- 4. E' facoltà del Direttore designare tra i membri del Consiglio della Scuola un Direttore Vicario che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 7 (Consiglio della Scuola)

- 1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre cicli di dottorato ed è composto da:
 - a. il Direttore della Scuola:
 - b. il Coordinatore di ciascun dottorato e altri due componenti designati dal Collegio docenti di ogni singolo dottorato, tra i componenti del Collegio stesso;
 - c. un Rappresentante dei dottorandi per ciascun dottorato.
- 2. Il Consiglio della Scuola:
 - a. definisce le modalità di ammissione alla Scuola, anche differenziate tra i diversi dottorati, fissando i criteri di massima per la valutazione dei titoli;
 - b. stabilisce la ripartizione delle borse di studio assegnate alla Scuola tra i diversi dottorati;
 - c. procede annualmente all'organizzazione delle attività formative attraverso il sistema dei crediti formativi, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di attivazione;
 - d. determina tutti gli aspetti comuni ai corsi della Scuola e ne coordina eventuali iniziative interdisciplinari;
 - e. garantisce il funzionamento della Scuola riguardo l'andamento dei corsi di dottorato;
 - f. stabilisce i criteri per l'ammissione dei dottorandi ai successivi anni di corso;
 - g. stabilisce i criteri per la valutazione della tesi di dottorato;
 - h. stabilisce i criteri di valutazione dell'attività dei dottorati afferenti la Scuola;
 - i. propone convenzioni e contratti riferiti alle attività della Scuola;
 - j. trasmette annualmente ai competenti organi una dettagliata relazione sulle attività della Scuola.

Art. 8 (Comitato Scientifico)

- 1. Il Comitato Scientifico è costituito dal Direttore della Scuola e da almeno due personalità, nominate dal Consiglio della Scuola, anche straniere, di riconosciuta autorevolezza.
- 2. Il Comitato Scientifico, nomina al proprio interno il Presidente, dura in carica tre anni e si riunisce almeno una volta all'anno per valutare il percorso formativo e l'attività della Scuola, trasmettendo le proprie valutazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al Consiglio della Scuola.

Art. 9 (Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie destinate alla Scuola derivano dall'Università, sulla base dell'importo complessivo delle borse attribuite alla Scuola, da eventuali fondi appositi costituiti a favore delle Scuole e da tutte le altre risorse che autonomamente la Scuola riuscirà ad ottenere dai



DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI, RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI AREA RICERCA

Dipartimenti costituenti e da Enti pubblici e privati, attraverso la stipula di accordi/convenzioni.

Art. 10 (Entrata in vigore)

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge, statutarie e del "Regolamento del Dottorato di ricerca presso l'Università di Verona".
- 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.